

INCASSO DOCUMENTI ED EFFETTI SULL'ESTERO

Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia: 1554
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi
Codice Gruppo 05296

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e cognome/Ragione sociale	Sede (indirizzo)	Telefono e e-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero delibera iscrizione Albo/elenco	Qualifica

Struttura e funzione economica

Il servizio consente al correntista di incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso sportelli di altre banche estere; l'importo degli assegni e degli effetti è riconosciuto dalla Banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- mancato incasso dei crediti causa insolvenza del debitore;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Principali condizioni economiche

Commissione di incasso su ogni effetto semplice	0,125% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)
Commissione di incasso su ogni documento	0,3% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)
Commissione di accettazione su ogni effetto	0,125% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)
Commissione su ogni effetto assunto allo sconto o s.b.f.	Euro 10,00
Commissione su ogni documento consegnato franco valuta	0,125%

<i>Commissione su ogni effetto ritornato protestato</i>	2,50% (min. Euro 10,00 max. Euro 50,00)
<i>Commissione su ogni effetto richiamato</i>	Euro 10,00
<i>Commissione su ogni effetto ritornato insoluto</i>	Euro 10,00
<i>Comm.ne incasso rimessa documentaria inviata all'estero</i>	0,3% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)
<i>Rimborso spese su rimessa documentaria inviata all'estero</i>	Euro 50,00
<i>Valuta di accredito su rim. documentaria inviata all'estero</i>	2 giorni lavorativi dalla data di ricezione
<i>Comm.ne incasso rimesse documentarie inviate all'estero</i>	0,3% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)

Clausole contrattuali

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI

Mancata accettazione / pagamento degli effetti:

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero (oggetto e limiti del servizio):

I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia, Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei Paesi esteri.

In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti e assegni su Paese con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero:

Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra per i servizi di incasso e accettazione.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i Corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti, o distrutti o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Per quant'altro ha attinenza ai servizi di incasso od accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'estero ed in quanto non contrastino con le suddette condizioni, verranno applicate le «Norme uniformi per il servizio incasso e/o accettazione di effetti e documenti (carta commerciale)», raccolte e pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, Brochure n. 254.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche:

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni applicate al rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 118 del d.lgs. n. 385/93.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimi di 15 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso. Nell'eventualità che, al momento della chiusura del rapporto vi siano effetti non ancora insoluti o lotti ancora da accreditare, i tempi nei quali la chiusura stessa sarà effettuata potranno subire una dilazione.

Dichiarazione di conoscenza di usi e leggi applicabili:

Per le aperture di credito disposte su paesi esteri, tutte le istruzioni debbono essere interpretate in conformità alle leggi ed alle consuetudini vigenti nel paese estero, che si dichiarano conosciute.

Reclami

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i tempi previsti, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario Finanziario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Cedente	Presentatore e beneficiario del titolo
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Assegni/effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/Effetti/Documenti al dopo	Assegni/effetti/documenti per i quali il correntista riceve l'accredito

incasso	successivamente all'effettivo incasso
----------------	---------------------------------------

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.